

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3523

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PECORARO SCANIO, SCALIA, MATTIOLI, NOVELLI, COLAIANNI,
PRATESI, RUSSO SPENA, VENDOLA, PETRINI**

Modifica all'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261,
in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento

Presentata il 20 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella XI legislatura si è avuto modo di assistere all'evidente « ingiustizia » di diversi parlamentari indagati per reati contro la pubblica amministrazione, relativi a presunte appropriazioni indebite di decine di miliardi, i quali continuavano a riscuotere le relative indennità per un'attività parlamentare spesso addirittura inesistente a

causa di prolungate assenze. Questa situazione impone al Parlamento di trovare un rimedio per risolverla.

Con la presente proposta di legge si propone di applicare la sospensione dalle indennità ai parlamentari che siano sotto inchiesta per reati contro la pubblica amministrazione, qualora sia intervenuto per essi un provvedimento di rinvio a giudizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai membri del Parlamento che siano rinviiati a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione è sospesa, fino a sentenza definitiva, l'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 1 e della diaria di cui all'articolo 2. Nel caso di sentenza definitiva di condanna, gli emolumenti non corrisposti sono destinati alla tutela del patrimonio artistico della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed alla relativa promozione culturale, allo sviluppo dell'informatizzazione, nonché all'incremento del patrimonio bibliografico ».